



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI



Sommario

Titolo I - Norme istitutive e funzioni	1
Art. 1 Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 Funzioni	1
Art. 3 Durata in carico della Consulta	1
Art. 4 Sede.....	2
Art. 5 Composizione.....	2
Art. 6 Modalità di costituzione della Consulta.....	2
Art. 7 Diritti e obblighi dei componenti della Consulta	2
Art. 8 Incompatibilità e decadenza.....	3
Titolo II - Organi della Consulta Giovani	4
Art. 9 Organi.....	4
Art. 10 Assemblea	4
Art. 11 Compiti dell'Assemblea	4
Art. 12 Il Presidente.....	5
Titolo III - Funzionamento della Consulta Giovani	6
Art. 13 Convocazione dell'Assemblea e validità delle sedute.....	6
Art. 14 Strumenti e risorse	6
Art. 15 Pubblicità degli atti	6
Art. 16 Rapporti con il Comune	6
Titolo V - Disposizioni finali	8
Art. 17 Modifiche al Regolamento.....	8
Art. 18 Rinvii.....	8
Art. 19 Entrata in vigore.....	8

Titolo I - Norme istitutive e funzioni

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Consulta Giovani (di seguito Consulta), quale organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo, riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune.
2. La Consulta rappresenta le giovani e i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e alla crescita sociale e umana del Comune di Campi Bisenzio, in un'ottica intergenerazionale che ponga al centro la generazione giovanile.
3. La Consulta è uno strumento che:
 - promuove il protagonismo giovanile nel territorio comunale, riconoscendo ai giovani un ruolo attivo e centrale nella vita del territorio;
 - consente ai giovani e alle giovani di esprimere il proprio punto di vista su argomenti che riguardano concretamente la vita della città;
 - valorizza la loro progettualità e il loro punto di vista sulla qualità della vita, l'assetto del territorio e della città;
 - risponde ai bisogni delle giovani e dei giovani, favorendo la loro partecipazione e promuovendo il loro benessere personale, sociale, educativo e lavorativo, creando spazi e momenti di ascolto, confronto e progettazione, dove ciascuno può esprimersi, partecipare, proporre e costruire insieme il proprio presente e futuro;
 - favorisce la convivenza delle differenze, lo scambio e il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l'importanza del bene comune e la salvaguardia del patrimonio collettivo.

Art. 2 Funzioni

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte inerenti le tematiche d'interesse per quanto riguarda le politiche giovanili.
2. La Consulta:
 - a. promuove iniziative volte all'aggregazione, all'ascolto dei bisogni di tutti e di ciascuno e alla convivenza delle differenze;
 - b. è strumento di conoscenza delle realtà giovanili e di crescita personale e umana;
 - c. favorisce il raccordo tra il mondo giovanile e l'Amministrazione Comunale;
 - d. si rapporta con le associazioni e i gruppi giovanili anche informali presenti sul territorio;
 - e. non ha fini di lucro, riconosce e rispetta le diversità di opinione, religione ed etnia, fonda il suo impegno civile sulla solidarietà, la partecipazione, il rispetto reciproco e la convivenza delle differenze.

Art. 3 Durata in carico della Consulta

1. La Consulta ha la stessa durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.
2. I componenti vengono rinnovati entro 3 mesi dal rinnovo del medesimo.

Art. 4 Sede

1. La sede della Consulta è individuata in locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Composizione

1. La Consulta è composta da un massimo di 40 membri e ne fanno parte:

- a) le giovani e i giovani residenti nel Comune di Campi Bisenzio di età compresa tra i 15 ed i 20 anni;
- b) le studentesse e gli studenti di età compresa tra i 15 ed i 20 anni non residenti frequentanti una scuola del territorio comunale;
- c) le iscritte e gli iscritti ad associazioni sportive, culturali o di volontariato aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Campi Bisenzio.

2. La partecipazione alla Consulta, sia come componente, sia nell'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento, non dà diritto ad alcun tipo di compenso né rimborso spese per eventuali trasferte.

Art. 6 Modalità di costituzione della Consulta

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione dell'Avviso per l'adesione alla Consulta e, espletate le procedure, renderà nota la composizione della stessa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

2. Successivamente alla prima istituzione, in ogni momento potranno essere presentate candidature a partecipare alla Consulta comunale che verranno ammesse d'ufficio previa verifica dei requisiti.

3. I criteri di precedenza sono la residenza e la maggior età.

4. I minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà.

Art. 7 Diritti e obblighi dei componenti della Consulta

1. La partecipazione alla Consulta da parte dei giovani, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, è libera e gratuita.

2. Ciascun componente la Consulta, nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto di esprimere libera opinione all'interno dell'Assemblea e di fronte agli organi del Comune; ha il diritto di formulare proposte per il territorio e di essere ascoltato; ha il diritto di non essere in nessun modo leso o umiliato da alcuno nel libero esercizio delle proprie funzioni.

3. La partecipazione alla Consulta comporta i seguenti obblighi:

- a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento;
- b) contribuire alla realizzazione degli scopi delineati nel presente Regolamento;
- c) partecipare con pari dignità e diritto d'intervento ai lavori dell'Assemblea;
- d) rispettare il Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio.

4. Qualsiasi componente della Consulta può esercitare il diritto di recesso dalla Consulta in ogni momento, mediante lettera scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri. Ogni variazione della composizione della Consulta dovrà essere comunicata all'Assemblea.

Art. 8 Incompatibilità e decadenza

1. I componenti della Consulta devono autosospendersi in caso di candidatura negli organi elettivi comunali, metropolitani, regionali e nazionali.

2. I componenti della Consulta decadono:

- qualora i componenti non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva e motivata comunicazione;
- al compimento del 21° anno di età;
- con il decadere della Consulta.

Titolo II - Organi della Consulta Giovani

Art. 9 Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti alla Consulta.
2. Le assemblee sono pubbliche e alle stesse possono partecipare, senza diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei presenti e del quorum delle votazioni, il Sindaco, l'Assessore competente alle politiche giovanili o un suo delegato, il presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, gli assessori della Giunta Comunale e i responsabili degli Uffici e/o dei Servizi su invito del Presidente.
3. Relativamente ad argomenti di particolare natura, su invito del Presidente, possono prendere parte alle Assemblee persone esterne e esperti in grado di fornire adeguate informazioni sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha il compito di:
 - a) proporre all'amministrazione progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di interesse;
 - b) proporre azioni miranti a mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili;
 - c) esprimere pareri su argomenti di competenza comunale in materia di politiche giovanili;
 - d) costituire eventuali gruppi di lavoro;
 - e) raccogliere ed elaborare informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo.
2. Qualunque deliberazione assunta dall'Assemblea non costituisce vincolo alcuno per l'Amministrazione Comunale.
3. La Consulta non può disporre di risorse finanziarie, umane e strumentali, pertanto le proposte dell'Assemblea sono in ogni caso invalide quando assumono decisioni che presuppongono l'impiego di risorse comunali. Possono essere validamente formulate proposte nelle quali è riportata previsionale la quantificazione delle eventuali risorse necessarie.

Art. 12 Il Presidente

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto, di un Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il secondo più votato diventa di diritto il vicepresidente. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati/e più votati. Viene eletto Presidente colui che riceve il maggior numero di voti.
2. Le dimissioni anticipate del Presidente non comportano lo scioglimento anticipato della Consulta e pertanto si procederà a nuova elezione secondo le modalità sopra descritte.
3. Il Presidente ha la rappresentanza esterna della Consulta, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea, ha diritto di voto ed è computato ai fini della determinazione del numero dei presenti e del quorum delle votazioni. Il presidente svolge funzioni di raccordo tra l'Assemblea e gli organi di governo dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Presidente della Consulta ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea della Consulta, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni degli stessi e di curare il resoconto sommario della discussione da inviare all'assessorato alle politiche giovanili.
5. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e le facoltà dei componenti la Consulta.
6. In caso di temporanea indisponibilità o impedimento del Presidente, ne assume il ruolo il Vice Presidente.
7. Il Presidente dura in carica un anno, ovvero fino al termine della durata in carica della Consulta se inferiore, ed è prevista la possibilità di ricandidarsi per due volte.

Titolo III - Funzionamento della Consulta Giovani

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea e validità delle sedute

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea.
2. Il Sindaco del Comune convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta, entro due mesi dalla sua costituzione.
3. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 Strumenti e risorse

1. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali.
La Consulta non dispone e non può disporre di risorse proprie o ad essa direttamente destinate, pertanto l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle finalità perseguite dalla Consulta, provvede a supportarne l'attività con le risorse umane e logistiche comunali, affidando il coordinamento e controllo all'assessore delegato delle politiche giovanili, salvo le competenze gestionali dei dirigenti degli uffici competenti delle funzioni e delle materie trattate.

Art. 15 Pubblicità degli atti

1. Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, individuato dall'Amministrazione, accessibile a ogni componente l'Assemblea e online.

Art. 16 Rapporti con il Comune

1. Il Comune è tenuto a sottoporre alla Consulta i progetti e le proposte di deliberazione inerenti ogni argomento riguardante il contesto giovanile e la Consulta può esprimere su di essi il proprio parere, non vincolante.
2. Il Comune si impegna ad ascoltare le proposte della Consulta al fine di valutare l'attuazione dei progetti formulati e condivisi.
3. Al fine di mantenere il collegamento tra la Consulta e la Giunta comunale, l'Assessore alle Politiche giovanili partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto.
4. L'Assessorato alle Politiche Giovanili curerà l'applicazione del presente regolamento ed eserciterà il controllo sul suo rispetto anche di concerto con il Presidente della Consulta.

5. La Consulta informa il Consiglio Comunale delle attività svolte e delle proposte approvate dall'Assemblea almeno una volta l'anno.
6. Il Presidente dell'Assemblea, su invito dall'Amministrazione Comunale, interviene in sede di seduta consiliare per informare il Consiglio comunale dell'attività svolta.

Titolo V - Disposizione finali

Art. 17 Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento della Consulta Giovani può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione nell'ambito delle competenze di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 18 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.